

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2010

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova ⁽²⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Occorre stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per esportare licenze nel settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (3) Per una gestione efficace del regime dei titoli d'esportazione, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di questo regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre

l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni.

- (4) Ai sensi dell'articolo 169, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.
- (5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
- (6) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, gli Stati membri devono avvalersi dei sistemi di informazione in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

⁽³⁾ Cfr. allegato VI.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

- (7) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.
- (8) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.
- (9) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.

5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.

6. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

7. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

— o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

— o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

8. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell'allegato III.

2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture di cui all'allegato IV.

Articolo 7

1. Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

c) il tasso della restituzione applicabile;

d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

Articolo 8

1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e del giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, non è richiesta alcuna cauzione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

5. L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica ai titoli rilasciati «a posteriori» di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 9

Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 596/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VII.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto)
0407 00 11 9000	1	—
0407 00 19 9000	2	—
0407 00 30 9000	3	3 ⁽²⁾ 2 ⁽³⁾
0408 11 80 9100	4	10
0408 19 81 9100 0408 19 89 9100	5	5
0408 91 80 9100	6	15
0408 99 80 9100	7	4

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 8.

⁽²⁾ Per le destinazioni indicate nell'allegato V.

⁽³⁾ Altre destinazioni.

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 4

- *In bulgaro:* Регламент (ЕС) № 1178/2010
 - *In spagnolo:* Reglamento (UE) n° 1178/2010
 - *In ceco:* Nařízení (EU) č. 1178/2010
 - *In danese:* Forordning (EU) nr. 1178/2010
 - *In tedesco:* Verordnung (EU) Nr. 1178/2010
 - *In estone:* Määrus (EL) nr 1178/2010
 - *In greco:* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2010
 - *In inglese:* Regulation (EU) No 1178/2010
 - *In francese:* Règlement (UE) n° 1178/2010
 - *In italiano:* Regolamento (UE) n. 1178/2010
 - *In lettone:* Regula (ES) Nr. 1178/2010
 - *In lituano:* Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010
 - *In ungherese:* 1178/2010/EU rendelet
 - *In maltese:* Regolament (UE) Nru 1178/2010
 - *In olandese:* Verordening (EU) nr. 1178/2010
 - *In polacco:* Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010
 - *In portoghese:* Regulamento (UE) n.º 1178/2010
 - *In rumeno:* Regulamentul (UE) nr. 1178/2010
 - *In slovacco:* Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010
 - *In sloveno:* Uredba (EU) št. 1178/2010
 - *In finlandese:* Asetus (EU) N:o 1178/2010
 - *In svedese:* Förordning (EU) nr 1178/2010
-

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

- *In bulgaro:* Лицензия, валидна пет работни дни
 - *In spagnolo:* Certificado válido durante cinco días hábiles
 - *In ceco:* Licence platná pět pracovních dní
 - *In danese:* Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage
 - *In tedesco:* Fünf Arbeitstage gültige Lizenz
 - *In estone:* Litsents kehtib viis tööpäeva
 - *In greco:* Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες
 - *In inglese:* Licence valid for five working days
 - *In francese:* Certificat valable cinq jours ouvrables
 - *In italiano:* Titolo valido cinque giorni lavorativi
 - *In lettone:* Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas
 - *In lituano:* Licencijos galioja penkias darbo dienas
 - *In ungherese:* Öt munkanapig érvényes tanúsítvány
 - *In maltese:* Liċenża valida għal hamest ijiem tax-xogħol
 - *In olandese:* Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen
 - *In polacco:* Pozwolenie ważne pięć dni roboczych
 - *In portoghese:* Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis
 - *In rumeno:* Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare
 - *In slovacco:* Licencia platí päť pracovných dní
 - *In sloveno:* Dovoljenje velja 5 delovnih dni
 - *In finlandese:* Todistus on voimassa viisi työpäivää
 - *In svedese:* Licensen är giltig fem arbetsdagar
-

ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2

- *In bulgaro:* Възстановяване, валидно за [...] тона (количество, за което е издадена лицензията)
 - *In spagnolo:* Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
 - *In ceco:* Náhrada platná pro [...] tun (množství, pro které je licence vydána)
 - *In danese:* Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)
 - *In tedesco:* Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
 - *In estone:* Eksporditoetus kehtib [...] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents)
 - *In greco:* Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
 - *In inglese:* Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued)
 - *In francese:* Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
 - *In italiano:* Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
 - *In lettone:* Kompensācija ir spēkā attiecībā uz [...] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence)
 - *In lituano:* Gražinamoji išmoka galioja [...] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)
 - *In ungherese:* A visszatérítés [...] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták)
 - *In maltese:* Rifuzjoni valida għal [...] tunnelli (kwantità li għaliha tinħareġ il-licenza)
 - *In olandese:* Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
 - *In polacco:* Refundacja ważna dla [...] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie)
 - *In portoghese:* Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
 - *In rumeno:* Restituire valabilă pentru [...] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența)
 - *In slovacco:* Náhrada je platná pre [...] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie)
 - *In sloveno:* Nadomestilo velja za [...] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano)
 - *In finlandese:* Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
 - *In svedese:* Ger rätt till exportbidrag för (...) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
-

ALLEGATO V

Bahrein	Malaysia	Corea del Sud
Egitto	Oman	Taiwan
Hong Kong	Filippine	Tailandia
Giappone	Qatar	Emirati arabi uniti
Kuwait	Russia	Yemen

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione
(GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33)

Regolamento (CE) n. 1475/2004 della Commissione
(GU L 271 del 19.8.2004, pag. 31)

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione
(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all'articolo 14

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione
(GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13)

limitatamente all'articolo 2

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 596/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 4, alinea	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 4, dal primo all'undicesimo trattino	Allegato II
Articolo 3, paragrafi da 1 a 4	Articolo 3, paragrafi da 1 a 4
Articolo 3, paragrafo 4 bis	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 8
Articoli 4 e 5	Articoli 4 e 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, alinea	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, dal primo all'undicesimo trattino	Allegato IV
Articoli 7 e 8	Articoli 7 e 8
Articolo 8 bis	Articolo 9
Articolo 9	—
—	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Allegato I	Allegato I
Allegato I bis	Allegato III
Allegato III	Allegato V
Allegato IV	—
Allegato V	—
—	Allegato VI
—	Allegato VII